

Corte di cassazione sul trattamento del contribuente che ha comunque pagato

DS6901

DS6901

Lite rottamata, no mini sanzioni

Scomputati gli importi dovuti per la definizione agevolata

DI DARIO FERRARA

Lite col fisco rottamata al netto delle mini-sanzioni già pagate, grazie all'articolo 1, comma 196, della legge del 29/12/2022, n. 197: la manovra di bilancio 2023, infatti, stabilisce che dagli importi dovuti per la definizione agevolata della controversia possono essere scomutate le somme già versate «a qualsiasi titolo» in pendenza del giudizio e che trovano fondamento nel contenzioso con l'erario che si vuole chiudere; sono dunque compresi gli importi versati per la definizione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472. Pesa l'ottica premiale del condono: non si possono equiparare il contribuente che ha versato comunque le sanzioni, sia pure in misura ridotta, e quello che invece nulla ha sborsato, obbligandoli a pagare la stessa somma per chiudere la lite. Così la Corte di cassazione civile, sez. tributaria, nella sentenza n. 4613 del 21/02/2025.

Lettera e logica

La Suprema corte accoglie il ricorso proposto dalla srl contro la definizione agevolata della lite e dichiara estinto il processo, mentre il sostituto procuratore generale concludeva per il rigetto. Il condono risulta negato perché l'importo determinato dal contribuente per la definizione agevolata sarebbe inferiore al dovuto, laddove gli importi versati per la definizione delle sanzioni in misura ridotta non hanno costituito materia del contendere: ai fini della chiusura agevolata della lite, secondo l'Agenzia delle entrate, il valore della causa deve essere determinato escluden-

do gli importi che esulano dalla materia controversa, come avviene nel caso di contestazione parziale dell'atto impugnato. In realtà la Cassazione si è già pronunciata per il diffalco delle somme versate a titolo di sanzioni ridotte all'epoca della rottamazione ter di cui all'articolo 6, comma nono, del decreto-legge del 23/10/2018, n. 119. E la legge di bilancio 2023 ha analogo tenore laddove prevede anch'essa che «dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomutano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio». Ma oltre al dato letterale c'è un argomento di ordine logico-sistematico che milita a favore dello scomputo delle somme.

Cambio di passo

La manovra 2023, così come la rottamazione ter, consente di calcolare ai fini della definizione agevolata tutte le somme comunque versate nel corso del giudizio, a differenza dei precedenti condoni e di altri provvedimenti clemenziali.

La definizione agevolata e l'abbuono di due terzi delle sanzioni non sono incompatibili, anzi: la prima norma, speciale e posteriore, contiene l'altra nel senso che con il versamento ridotto le sanzioni diventano irripetibili per il fisco, ma restano pur sempre somme corrisposte in costanza e in ragione della controversia che si vuole chiudere grazie al condono. Evidente il cambio di passo del legislatore che abbandona ogni riferimento alle disposizioni applicabili alla riscossione in pendenza di giudizio. Senza dimenticare le disparità di trattamento che scatterebbero con chi non ha pagato nemmeno le mini-sanzioni.

© Riproduzione riservata

